



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, LANZILLOTTA, CANTINI, DE MONTE,
DI GIORGI, ASTORRE, CALEO, Stefano ESPOSITO, GIACOBBE, GRANAIOLA,
MORGONI, PEZZOPANE, PUGLISI, SCALIA, SOLLO e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2013

Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni sono state introdotte nella maggior parte dei paesi europei, modifiche legislative volte al riconoscimento giuridico delle coppie *gay* e delle coppie conviventi, in conseguenza di una evoluzione del diritto di famiglia.

Già con la risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea del 16 marzo 2000, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali».

Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, tutela i rapporti familiari a prescindere dal fatto che trovino il loro fondamento nell'atto contrattuale del matrimonio o siano diversamente costituite.

A distanza di ben 13 anni, l'Italia è rimasta tra i pochissimi Stati europei, malgrado le numerose proposte di legge, a non prevedere alcuna tutela delle convivenze, in modo particolare delle coppie *gay*, e non sono

state adottate misure effettive per garantire la parità dei diritti auspicata dal Parlamento europeo e contemplata dagli Stati membri.

Il presente disegno di legge propone l'istituzione di un registro delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, equiparando i diritti economici, ivi compresa la reversibilità delle pensioni.

È previsto anche l'istituto della «*stepchild adoption*», mutuato dalla *Civil partnership* inglese, che consente l'adozione del «figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione».

Il disegno di legge propone altresì l'istituzione di un patto di convivenza che consente la condivisione di alcuni diritti di civiltà, quali l'assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché la possibilità di subentrare nei contratti di locazione.

Secondo i proponenti, tale disegno di legge rappresenta lo strumento giusto per superare l'*impasse* che si è creato in Italia su questo argomento, consentendo una rapida approvazione, che segni comunque il primo passo su una materia che è per definizione, in costante evoluzione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Nel libro primo del codice civile dopo il titolo VI è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*

DELLE UNIONI CIVILIArt. 230-*ter*.

(Registro nazionale delle unioni civili)

Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un'unione civile in atto;

b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile non può

avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile.

L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Al momento della registrazione le parti possono stabilire un cognome dell'unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi, oppure ciascuna delle parti può dichiarare di voler fare precedere o seguire al proprio cognome quello dell'altra; nell'ipotesi in cui il cognome di una parte comprenda più cognomi, soltanto uno di essi può essere utilizzato quale cognome dell'unione civile. Il cognome è conservato anche dopo la morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o alla costituzione di una nuova unione civile. La dichiarazione sul cognome può essere revocata innanzi all'ufficiale di stato civile.

Art. 230-*quater*.*(Regime patrimoniale)*

Le parti dell'unione civile hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla collaborazione per la vita in comune; gli stessi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire alla vita in comune.

Con l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 230-*ter* le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto della registrazione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare all'atto della registrazione di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale.

All'unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo VI.

Art. 230-*quinquies*.*(Disciplina previdenziale e assistenza sanitaria e penitenziaria)*

La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle parti dell'unione civile.

Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 230-*sexies*.*(Diritti successori)*

Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla parte legata al defunto da un'unione civile.

In caso di morte di una delle parti il superstite è esentato dal pagamento della tassa di successione e può succedere al defunto nel contratto di affitto della comune abitazione.

Art. 230-septies.

(Della filiazione delle parti che hanno contratto un'unione civile)

In caso di unione civile la parte contraente è considerata genitore del figlio dell'altra parte fin dal momento del concepimento in costanza di unione civile, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita.

La parte dell'unione civile può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

Art. 230-octies.

(Scioglimento dell'unione civile)

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

All'unione civile si applicano ove compatibili le disposizioni di cui al titolo VI, capo V.

Art. 230-*novies*.

La disciplina dell'unione civile regolata dalle leggi italiane si applica alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, un'unione civile o altro istituto analogo.

TITOLO VI-*ter*.

DEL PATTO DI CONVIVENZA

Art. 230-*decies*.

*(Istituzione del registro
dei patti di convivenza)*

Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

Le parti del patto di convivenza hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla collaborazione per la vita in comune; gli stessi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire alla vita in comune.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro dei patti di convivenza:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza;

c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84;

d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87, nel caso in cui le parti del patto di convivenza siano di sesso diverso;

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza.

Art. 230-undecies.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 230-duodecies.

(Successione nel contratto di locazione)

In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 230-terdecies.

(Scioglimento parti del patto di convivenza)

Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

Art. 230-quaterdecies.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile e delle parti del patto di convivenza)

Lo stato di parte dell'unione civile o del patto di convivenza non può essere motivo

o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione civile o al patto di convivenza.

I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione civile o del patto di convivenza».

